



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO/af

Roma, 6 novembre 2014
Informativa n. 26/2014

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007464 - 07/11/2014 - USCITA/
Allegati : 0



**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Normativa Trasparenza e Anticorruzione - Vademecum termini di applicazione e adempimenti a carico degli Ordini territoriali

Caro Presidente,

a seguito delle notizie di stampa pubblicate in queste ultime settimane sulla necessità per gli Ordini ed i Collegi professionali di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione, il Consiglio Nazionale ha predisposto un breve vademecum per chiarire i termini di applicazione della normativa e definire gli adempimenti a carico degli Ordini territoriali stessi.

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", adottato in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della citata legge 190/2012) interessa anche gli Ordini professionali (in quanto enti pubblici non economici) i quali sono chiamati a verificare, alla luce delle peculiarità loro proprie, l'ampiezza del raggio di operatività della normativa e i relativi profili applicativi.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, intende offrire qui di seguito alcune indicazioni di carattere generale per consentire agli Ordini di adeguarsi alla predetta normativa, riservando a successiva Circolare le ulteriori indicazioni relative all'operatività delle disposizioni concernenti la materia – collegata a quella qui in esame – della "*inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190*", di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

1. Quanto all'applicabilità della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013 agli Ordini

L'art. 1, comma 34 della legge 190/2012 stabilisce che *"Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*¹.

Analogamente, il decreto legislativo 33/2013 è indirizzato – come indicato all'art. 11, comma 1 nel definirne l'ambito soggettivo di applicazione - alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, ossia a *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica di settore, anche il Coni"*.

Allo stato, pertanto, non paiono sussistere dubbi sul fatto che anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come gli Ordini locali – in quanto enti pubblici non economici nazionali (cfr. Corte cost., sent. 405/2005; Corte Cass., sent. 21226/2011) - vadano annoverati, pur tenuto conto delle relative peculiarità, tra i destinatari della normativa in questione.

Nello stesso senso, di recente, si è pronunciata l'ANAC che, con delibera del 21 ottobre 2014, n. 145, ha ritenuto applicabile agli Ordini e Collegi professionali le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e decreti delegati, chiarendo che *"i suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013"*.

Tale conclusione, peraltro, non implica che agli Ordini professionali siano, in via automatica, indistintamente applicabili tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in questione. Devono ritenersi esclusi, infatti, nell'ottica di un'interpretazione improntata a criteri di ragionevolezza, gli adempimenti che, per loro natura, risultano destinati esclusivamente a specifiche aree di pubblica amministrazione e/o il cui oggetto non è inerente all'attività degli Ordini professionali.

2. Quanto alle disposizioni rilevanti della legge 190/2012

In base alla ricognizione di quanto previsto all'art. 1, legge 190/2012, sono riferibili agli Ordini territoriali i seguenti obblighi:

¹ Il successivo comma 59 precisa che *"Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"*.

- individuazione di un responsabile per la prevenzione della corruzione (comma 7);
- adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del piano triennale di prevenzione della corruzione (comma 8);
- pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale:
 - di almeno un indirizzo di posta certificata, cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 445/2000 e s.m., e ricevere informazioni circa i provvedimenti e procedimenti amministrativi che lo riguardano (comma 29);
 - delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (comma 15);
 - dei bilanci e conti consuntivi e delle informazioni sui costi unitari di realizzazione di eventuali opere pubbliche e produzione di servizi erogati a cittadini (comma 15);
 - dei dati relativi a procedimenti di autorizzazione o concessione (comma 16, lett. a);
 - dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi, circa le modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (comma 16, lett. b);
 - in qualità di stazione appaltante, dei dati relativi alla struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate (comma 32²);
 - dei dati relativi ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (comma 16, lett. c);
 - dei dati relativi ai procedimenti di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24, d.lgs. 150/2009 (comma 16, lett. d)³;
- monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie e consultabilità sul sito web istituzionale dei risultati del monitoraggio (comma 29);
- accessibilità in ogni momento agli interessati⁴ delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente di ogni singola fase (comma 30);

Peraltro, il comma 31 prevede che *"Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione [...] da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione [...]".* Tali decreti non risultano, ad

² La norma prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, tali dati, relativamente all'anno precedente, siano pubblicati su tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato aperto che consenta di rielaborare e analizzare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le predette informazioni devono essere trasmesse in formato digitale all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

³ Il comma 27 richiede inoltre che le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 siano trasmesse (in via telematica) alla Commissione per la valutazione, trasparenza, integrità delle amministrazioni pubbliche (oggi Autorità Nazionale AntiCorruzione - ANAC ex art. 5, legge 125/2013), la quale ha peraltro precisato, con delibera 77/2013, che tale trasmissione non è necessaria, essendo sufficiente la pubblicazione sul sito.

⁴ Nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della l. 241/1990 e s.m., tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1 del decreto legislativo 82/2005.

oggi, emanati, di modo che gli obblighi previsti ai commi in questione non possono considerarsi, allo stato, operativi.

D'altro canto, per effetto dell'intervenuta regolamentazione della disciplina relativa alla trasparenza ad opera del decreto legislativo 33/2013 (di cui oltre), le previsioni in materia contemplate dalla legge 190/2012 possono ritenersi per lo più assorbite dalla normativa sopravvenuta⁵.

Conseguentemente, il quadro degli obblighi di cui gli Ordini sono destinatari ai sensi della legge 190/2012 si riduce alla:

- individuazione di un responsabile per la prevenzione della corruzione (comma 7);
- adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno (comma 8);
- pubblicazione sul sito web istituzionale di un indirizzo di posta certificata (comma 29).

3. Quanto alle disposizioni rilevanti del decreto legislativo 33/2013

Il decreto legislativo 33/2013, prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (da aggiornare annualmente), che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (art. 10⁶). Nel Programma occorre indicare il nominativo del Responsabile per la trasparenza (di regola coincidente con il responsabile per la prevenzione della corruzione, da nominarsi ai sensi dell'art. 1, comma 7, legge 190/2012 – cfr. art. 43, ove sono i specificati i relativi compiti, poteri e doveri).

Nella *homepage* del sito istituzionale deve essere creata tempestivamente apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" destinata a contenere i dati, informazioni e documenti pubblicati in base alla normativa. E' espressamente vietato l'uso di filtri o di restrizioni tecniche volte a impedire la piena accessibilità dei dati, l'indicizzazione e la possibilità di effettuare libere ricerche. Il periodo di pubblicazione è generalmente stabilito in 5 anni⁷; decorso tale periodo, i documenti devono comunque essere conservati e resi disponibili nelle sezioni interne dedicate ai documenti archiviati (artt. 8 e 9).

⁵ In particolare, gli artt. da 16 a 20 del decreto legislativo 33/2013 valgono a superare quanto disposto ex comma 16, lett. d), legge 190/2012; l'art. 37 tiene luogo di quanto previsto ex comma 16, lett. b, e comma 32; l'art. 23 è funzionale ad assolvere a quanto previsto al comma 16, lett. a); l'art. 27 tiene luogo del comma 16, lett. d); gli artt. 29 e 35 valgono ad assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 15 per quel che concerne, rispettivamente, bilanci e procedimenti amministrativi (quanto a questi ultimi, l'art. 35 assorbe anche quanto previsto al comma 30).

⁶ La disposizione prevede, al comma 6, l'obbligo di presentare il Piano e la Relazione sulla *performance* di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 150/2009 alle associazioni dei consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'obbligo non è di diretta applicazione agli Ordini, considerato l'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come introdotto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che gli Ordini si autoregolamentino così da adeguarsi, "*tenendo conto delle relative peculiarità*", ai principi di cui al decreto legislativo 150/2009. Peraltro, l'adempimento in questione, in quanto funzionale all'esigenza di divulgare i risultati dell'accertamento tra obiettivi programmati e risultati conseguiti, non pare compatibile con le "*peculiarità*" degli Ordini, rispetto ai quali non ricorre un interesse della generalità dei terzi a un controllo sulla correttezza gestionale (arg. ex Cass., 14 novembre 2011, n. 21226).

⁷ Decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli

Si sintetizzano qui di seguito i principali dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Atti normativi e amministrativi generali – Devono essere predisposti i riferimenti delle norme di legge che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività degli Ordini con appositi *link* alla banca dati "Normattiva". La pubblicazione riguarda anche direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro atto amministrativo generale che dispone sull'organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti o in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'Ordine o si dettano disposizioni per la relativa applicazione (art. 12).

Dati concernenti il Programma per la trasparenza e l'integrità - È stabilito l'obbligo di pubblicare il Programma per la trasparenza e l'integrità, il relativo stato di attuazione, i *curricula* e i compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, nonché i *curricula* dei titolari di posizioni organizzative (art. 10⁸).

Dati concernenti la propria organizzazione, completi di riferimenti normativi - Si tratta dei dati relativi agli organi di indirizzo politico, amministrativo e gestionale con l'indicazione delle rispettive competenze; dati sull'organizzazione del personale anche dirigenziale ed organigramma; elenco dei recapiti telefonici e di posta elettronica certificata (art. 13).

Documenti e informazioni sui Consiglieri e Revisori – Atto di proclamazione e durata del mandato; *curriculum vitae*; compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; importi di viaggi di servizio e missioni; dati relativi ad altre cariche presso altri enti pubblici o privati con indicazione dei compensi assunti a qualsiasi titolo; ogni altro eventuale incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14)⁹.

Documenti e informazioni su titolari di incarichi dirigenziali, consulenti e collaboratori – Atto di conferimento dell'incarico e compenso stabilito, comprese le componenti accessorie e di risultato; *curriculum vitae*; incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Ordine o svolgimento di attività professionali; estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di consulenza o collaborazione conferiti a soggetti esterni con indicazione della durata, del compenso, della ragione dell'incarico e dell'ammontare

articoli 14, comma 2 (obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) e 15, comma 4 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza).

⁸ Non è applicabile agli Ordini l'obbligo ex art. 10, decreto legislativo 33/2013 di pubblicare (e, prima ancora, predisporre) il Piano e la Relazione sulla *performance* previsto all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009, così come l'obbligo di pubblicare i nominativi e i *curricula* dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 150/2009, considerato l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come introdotto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, ove si prevede che gli Ordini si autoregolamentino così da adeguarsi, "*tenendo conto delle relative peculiarità*", ai principi del pubblico impiego come scanditi dal decreto legislativo 165/2001 (ad eccezione del suo articolo 4, relativo alle funzioni e responsabilità di indirizzo politico-amministrativo), dal decreto legislativo 150/2009 (ad eccezione del suo articolo 14, relativo all'organismo indipendente di valutazione della *performance*, nonché ad eccezione del titolo III, relativo a merito e premi).

⁹ Non si ritiene applicabile l'obbligo previsto all'art. 14, lett. f) - di pubblicazione delle dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale anche relativamente al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado - in quanto, il rinvio ivi operato alle disposizioni di cui alla legge 441/1982 non può essere interpretato nel senso di estendere l'obbligo delle dichiarazioni e attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale ai componenti degli organi di indirizzo politico di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ma deve intendersi riferito esclusivamente ai titolari delle cariche elettive e direttive considerate all'art. 1, legge 441/1982 (arg. ex delibera Civit n. 65/2013 del 31 luglio 2013, per la quale l'art. 14, comma 1, lett. f, non si applica ai comuni che abbiano popolazione inferiore ai 15mila abitanti, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione soggettiva della legge 441/1982 come individuato al relativo art. 1).

erogato¹⁰; elenco aggiornato delle posizioni dirigenziali (integrato dai relativi titoli e *curricula*) attribuite a persone, anche esterne all'Ordine, individuate discrezionalmente dal Consiglio senza procedure pubbliche di selezione di cui all'art. 1, comma 39 e 40, l. 190/2012 (art. 15).

Personale – Conto annuale del personale a tempo indeterminato e delle relative spese sostenute (di cui all'art. 60, comma 2, d.lgs. 156/2001), nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio con il relativo costo, con il dettaglio della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, in particolare quelle del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con il Consiglio; rilevazione trimestrale dei tassi di assenza distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16); elenco degli incarichi conferiti a ciascun dipendente con dettaglio della durata e del compenso (art. 18). Analoghi obblighi di pubblicazione riguardano i dati concernenti il personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato (art. 17)¹¹.

Dati relativi al reclutamento e alla contrattazione collettiva – Elenco dei bandi di concorso in corso ed espletati nell'ultimo triennio, con relativa indicazione del numero di dipendenti assunti e spese effettuate (art. 19); dati relativi ai livelli di benessere organizzativo (art. 20¹²); CCNL nazionale vigente con eventuali interpretazioni autentiche, contratto integrativo eventualmente stipulato¹³ (art. 21).

Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato – Elenco degli enti pubblici vigilati o finanziati o in cui l'Ordine abbia il potere di nomina degli amministratori, delle società in cui l'Ordine detiene direttamente quote di partecipazione, degli enti di diritto privato comunque denominati in controllo dell'Ordine, con elencazione delle funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Ordine e rappresentazione grafica dei rapporti tra tali enti e l'Ordine. Indicazione della relativa ragione sociale, misura della partecipazione dell'Ordine, onere complessivo annuale gravante sul bilancio dell'Ordine, numero di rappresentanti dell'Ordine nell'organo di governo e relativo trattamento economico complessivo, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, nominativo e compenso degli amministratori. Collegamento

¹⁰ I dati vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione (comma 4). L'osservanza degli obblighi in questione – così come dell'obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica - è condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e della liquidazione dei relativi compensi.

¹¹ Peraltro, gli obblighi di cui agli artt. 16, 17 e 18 non sono di stringente applicazione agli Ordini, posto che fanno riferimento a disposizioni contenute nel decreto legislativo 165/2001 cui gli Ordini - ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come introdotto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 – non sono direttamente soggetti, essendo tenuti ad adeguarsi con propri regolamenti “*tenendo conto delle relative peculiarità*”.

¹² L'art. 20 non è applicabile agli Ordini nella parte in cui richiede di pubblicare i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti: trattasi, invero, di obbligo la cui osservanza presuppone la soggezione al titolo III della legge 150/2009, cui gli Ordini sono espressamente sottratti ex art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come introdotto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

¹³ L'obbligo di pubblicazione dei contratti integrativi stipulati, in quanto previsto dal comma 2 mediante rinvio al decreto legislativo 165/2001 non è, a rigore, direttamente applicabile agli Ordini (stante il disposto dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come introdotto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125); peraltro, si ritiene opportuno che gli Ordini, in ossequio alle finalità di trasparenza del decreto legislativo 33/2013 e non ostandovi le “*relative peculiarità*” (che il comma 2-bis cit. riconosce rilevanti ai fini dell'eventuale adeguamento a quanto disposto ex decreto legislativo 165/2001) pubblicino – ai fini di una completa informazione – anche i contratti integrativi.

con i siti istituzionali di tali enti ove sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico di cui agli artt. 14 e 15¹⁴ (art. 22).

Dati relativi a provvedimenti amministrativi – Elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali relativi ad autorizzazioni o concessioni, contratti pubblici, accordi, convenzioni e protocolli. Per ciascun provvedimento è necessario indicare contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista e riferimenti al corrispondente fascicolo del procedimento (art. 23).

Atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere, superiori a mille euro – Atti di concessione e di determinazione dei relativi criteri e modalità di attribuzione, con indicazione dettagliata – in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo - di tutte le informazioni elencate all'art. 27¹⁵.

Dati di bilancio – Bilancio preventivo e consuntivo entro 30 giorni dalla relativa adozione, e relativi dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con l'ausilio di grafici (art. 29)¹⁶.

Beni immobili e patrimonio – Informazioni identificative sugli immobili posseduti e canoni di locazione versati o percepiti (art. 30).

Dati relativi ai controlli – Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, unitamente agli atti cui si riferiscono, riguardanti organizzazione e attività dell'Ordine (art. 31).

Dati concernenti i tempi di pagamento – "indicatore di tempestività dei pagamenti" da pubblicarsi annualmente e "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" (secondo uno schema tipo definito da un adottando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), recanti i tempi medi di pagamento di beni, servizi e forniture (art. 33)¹⁷.

Procedimenti amministrativi e controlli delle dichiarazioni sostitutive – Descrizione sintetica relativa alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ogni procedimento è necessario indicare: una breve descrizione sintetica completa di riferimenti normativi; l'ufficio responsabile dell'istruttoria e i relativi recapiti, il responsabile del procedimento e i relativi recapiti, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, se diverso, con la specifica del responsabile e dei recapiti; la modulistica completa per la presentazione delle istanze, i recapiti degli uffici competenti a ricevere le domande e ogni altra indicazione necessaria per la richiesta di informazioni; il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento; i casi nei quali il provvedimento può essere sostituito da autodichiarazioni dell'interessato o in cui si perfeziona il silenzio assenso; gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore dell'interessato; i link di accesso ai servizi *on line*; le modalità di effettuazione dei pagamenti necessari; le convenzioni-quadro stipulate allo scopo di accedere direttamente agli archivi delle pubbliche amministrazioni in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive e ogni altra modalità utilizzata per lo svolgimento dei controlli su tali dichiarazioni (art. 35).

¹⁴ La mancata o incompleta pubblicazione comporta il divieto per l'Ordine di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti in questione.

¹⁵ La mancata osservanza di tali obblighi determina l'inefficacia dei provvedimenti (art. 26).

¹⁶ Non occorre pubblicare e, prima ancora, predisporre, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19, decreto legislativo 91/2011, trattandosi di normativa indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge 196/2009, al cui novero gli Ordini devono ritenersi estranei.

¹⁷ Non è invece applicabile agli Ordini l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti le prestazioni e i servizi erogati di cui all'art. 32, posto che la norma, al comma 1, fa specifico riferimento alla categoria dei "servizi pubblici" (caratterizzati dall'avere quali destinatari diretti la generalità dei cittadini), ai quali non sono assimilabili i servizi offerti dagli Ordini, in quanto diretti esclusivamente agli iscritti.

Pagamenti Informatici – Dati e informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti in modalità informatica ai sensi art. 5 del decreto legislativo 82/2005 (indicazione codice IBAN, codici identificativi), da specificarsi pure nelle richieste di pagamento (art. 36).

Contratti pubblici – Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione oggetto di contratti pubblici, secondo quanto previsto ai sensi del decreto legislativo 163/2006 (art. 37).

Si segnala che, allo scopo di supportare le pubbliche amministrazioni nelle operazioni di adeguamento alla normativa, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha reso fruibile gratuitamente a tutti gli enti interessati l'applicativo web "Amministrazione Trasparente" realizzato dalla Gazzetta Amministrativa, disponibile all'indirizzo web

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/,

cui si rinvia per ogni operazione concernente l'accreditamento, la valutazione e l'utilizzo.

Con le stesse finalità di ausilio nel percorso verso la "trasparenza totale", il Dipartimento della Funzione Pubblica ha implementato il sito della "Bussola della trasparenza" all'indirizzo www.magellanopa.it/bussola, prevedendo una sezione dedicata all'analisi e alla verifica del livello di adeguamento dei siti delle amministrazioni. La Bussola della Trasparenza è strumento di lavoro che consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare l'analisi, il monitoraggio e il confronto dei siti web istituzionali verificandone la qualità e il livello di trasparenza.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia, in generale, al sito web della Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Tra i documenti pubblicati si segnala, in particolare, la delibera Civit n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" disponibile all'indirizzo

<http://www.anticorruzione.it/?p=8953> e la tabella ivi allegata, recante lo schema degli obblighi di pubblicazione vigenti, dei soggetti destinatari e dei corrispondenti tempi di adempimento.

Da ultimo, si segnala che, avendo l'ANAC - con la citata delibera 21 ottobre 2014, n. 145 - precisato che *"a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell'obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza [...] e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente"*, il Consiglio nazionale ha predisposto apposita istanza di proroga, tenuto conto delle oggettive difficoltà ad adeguarsi nel rispetto del breve termine concesso (soprattutto nelle realtà di minori dimensioni, caratterizzate da una struttura organizzativa non particolarmente articolata) e considerata l'incertezza interpretativa a lungo protrattasi quanto all'estensione degli obblighi in questione anche agli Ordini professionali.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale fornire a tutti gli Ordini Territoriali tempestiva comunicazione sugli esiti della citata richiesta di proroga.

Cordiali saluti.

Gerardo Longobardi

